

Cisal e federazioni di settore siglano il protocollo d'intesa per la costituzione di un ente bilaterale

Scuola non statale, nasce il polo

Si gettano le basi per la difesa dell'autonomia scolastica

Il 23 giugno scorso, presso la sede della Cisal, Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, a Roma, via Torino 95, è stato siglato il protocollo d'intesa per la costituzione dell'Ente bilaterale delle scuole non statali e delle Scuole di istruzione e formazione, Eb.Iefo, tra Cisal - Cisal scuola e le delegazioni delle scuole d'istruzione e di formazione non statali aderenti alla F.i.l.i.n.s., Federazione italiana istituti non statali di educazione e istruzione, nella persona del presidente Piccardo Giovanni; alla F.i.i.n.s.e.i., Federazione Italiana Istituti non statali di educazione ed istruzione, nella persona del presidente Giovanni Previde Prato; e dalla F.i.d.e.f., Federazione italiana degli enti e scuole di istruzione e formazione, nella persona del presidente Lucantonio Paladino. Il nuovo ente bilaterale, al quale a breve aderiranno altre importanti associazioni che operano nel campo della formazione nella sicurezza e del lavoro e nel comparto universitario, viene costituito per effetto dei Ccn-ll stipulati nel corso del 2009 dalla Cisal - Cisal scuola per regolare il rapporto di lavoro del personale dipendente, direttivo, docente e non docente degli istituti d'istruzione e di formazione associati alle organizzazioni datoriali Filins, Fiinsei, Aispef, nonché di quello sottoscritto in data 16 giugno



I rappresentanti delle associazioni firmatarie

2011 per regolare il rapporto di lavoro del personale dipendente, direttivo, docente e non docente degli istituti d'istruzione e di formazione associati alle organizzazioni datoriali Fidef e

Filins, depositato in pari data presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi della legge 29 luglio 1966 n.402. L'accordo, commenta il segretario generale della Cisal Scuola

Raffaele Di Lecce, è stato voluto fortemente affinché, bilateralità e concertazione diventino riferimento più agevole e innovativo per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro per favorire la professionalità, l'occupazione, la continuità dell'impresa. Alla guida dell'ente, per il primo quadriennio sono stati designati quali membri del consiglio direttivo, Raffaele Di Lecce con l'incarico di presidente, Giovanni Piccardo con l'incarico di vicepresidente e in qualità di consiglieri Giovanni Previde Prato e Fulvio De Gregorio. La legge 62/2000, che ha finalmente sancito il valore pubblico della scuola non statale con la Parità, commenta Giovanni Piccardo, non ha ad oggi trovato ancora puntuale attuazione e molte cose debbono essere riviste e rideterminate per la scuola in

generale. Il sistema pubblico di istruzione, aggiunge Giovanni Previde Prato, va meglio definito, con scelte condivise nell'interesse dei ragazzi e delle famiglie. Bisognerà conquistare un consenso sociale attraverso la proposizione di una attività formativa efficace ed efficiente basata sul lavoro, il suo valore, la sua centralità e la sua dignità. Bisognerà inoltre coinvolgere le istituzioni paritarie e le loro associazioni di categoria per l'impegno alla serietà degli studi, al rispetto delle norme in vigore e alla correttezza sostanziale, non solo formale, del corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche e per collaborare alla stesura di norme che puntino ad eliminare ogni tipo di patologia. La nostra Confederazione, guarda con particolare attenzione e senza pregiudizi ideologici, commenta il segretario della Cisal, Fulvio De Gregorio, alla costituzione di un grande polo delle scuole paritarie italiane al fine di poter, non solo, meglio rappresentare i bisogni e le aspettative degli studenti e dei docenti, ma anche di intervenire, in modo sinergico nei confronti dell'amministrazione scolastica, al fine di favorire l'istituzione di «sezioni» dedicate alle problematiche della scuola paritaria, in un contesto di collaborazione e non di contrapposizione tra tutte le parti in causa.

MONDO CISAL

Il sindaco di Roma Gianni Alemanno ha incontrato venerdì scorso, insieme al presidente della commissione commercio capitolina Ugo Cassone e a una rappresentanza del mondo imprenditoriale e lavorativo romano, una delegazione della provincia sudafricana del Limpopo, guidata dal premier Cassel Mathale. Sul tavolo, l'accordo tra le due istituzioni per promuovere lo sviluppo economico della regione sudafricana e della capitale italiana. Secondo Luca Gaburro, segretario provinciale dell'Unione Cisal di Roma, presente all'in-

contro «questo tipo di iniziative che tramite accordi di partenariato legano la nostra città ad aree con grandi potenzialità economiche come il Limpopo, uno tra i maggiori produttori di diamanti, platino, ferro e cromo, sono assolutamente condivisibili e danno un positivo segnale di dinamismo del nostro territorio anche a livello internazionale. Auspichiamo che da ciò scaturiscano iniziative imprenditoriali che possano avere benefici effetti per una ripresa economica, commerciale ed occupazionale della nostra città».

RUBRICA LEGALE/CONTRATTI DI AGENZIA

La condotta di terzi può essere giusta causa di risoluzione

La condotta del terzo può essere considerata giusta causa di risoluzione di un contratto di agenzia? La questione nasce a seguito della risoluzione per giusta causa invocata da una compagnia assicurativa, che si era opposta al subentro, senza soluzione di continuità, di un'agenzia assicurativa all'originario titolare. La compagnia di assicurazioni preponente si era opposta a detto subentro e per l'effetto aveva dichiarato risolto il contratto di agenzia per giusta causa motivandolo con il grave inadempimento commesso da un soggetto terzo rispetto all'agente, ma a quest'ultimo riconducibile.

Più precisamente, nel caso di specie, l'agente assicurativo aveva ceduto a un'agenzia di cui poi era divenuto socio il ramo d'azienda e conseguentemente anche il contratto con la società assicuratrice. Nelle more, però, la compagnia aveva risolto per giusta causa il contratto con il cedente adducendo le gravissime irregolarità commesse da un collaboratore dello stesso.

L'agenzia subentrante aveva contestato la legittimità del recesso ed aveva convenuto in giudizio la compagnia assicurativa per vedersi riconosciute le indennità di fine rapporto. Il giudice di prime cure aveva accolto la tesi dell'agenzia

assicurativa e dichiarando illegittimo il recesso operato dalla società preponente aveva condannato quest'ultima al pagamento sia dell'indennità di risoluzione del rapporto contrattuale, sia dell'indennità di mancato preavviso. La corte di appello, riformando la pronuncia del giudice di prime cure, aveva ritenuto corretto l'operato della compagnia assicurativa riconoscendo l'esistenza di una giusta causa di recesso dal contratto.

La suprema corte, con sentenza nr. 9779 del 04 maggio 2011, ha ritenuto, innanzitutto, che «il contratto di agenzia, al pari di quello di lavoro, col quale presenta evidenti addentellati causali (per la comune derivazione dallo schema primario della locatio operarum), si basa sull'intuitus personae, il cui venire meno, incrinando la fiducia nella necessaria collaborazione delle parti tra loro, legittima lo scioglimento del rapporto».

In particolare, ha proseguito la Corte, «in tema di contratto d'agenzia [...] pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al

preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119, c.c., previsto per il lavoro subordinato», la cui valutazione, però, è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazioni adeguate. Tuttavia, «per la valutazione della gravità della condotta, deve considerarsi che nel contratto di agenzia il rapporto di fiducia, in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali, assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, per cui ai fini della legittimità del recesso è sufficiente un fatto di minore consistenza».

Ancora. «Ciò che rileva ai fini del legittimo esercizio della facoltà di recesso per

giusta causa è il fatto incidente sull'affidamento dell'una parte verso l'altra», per cui «possono assumere importanza anche condotte di terzi che per il loro collegamento, a vario titolo, con l'agente, siano tali da far venir meno nel preponente l'aspettativa che la futura esecuzione del contratto da parte di quest'ultimo avvenga in maniera conforme agli obblighi convenzionali o di legge, incluso quello generale di correttezza sancito dall'art. 1375, c.c., generatore di obbligazioni collaterali di tipo protettivo».

In conclusione, «l'inadempimento del terzo che sia anch'egli agente del medesimo preponente in forza di un diverso contratto di agenzia, mantiene all'interno di quest'ultimo il proprio autonomo rilievo ad ogni possibile effetto, mentre nell'altro rapporto la giusta causa di recesso dipende dalla violazione, anch'essa qualificabile come inadempimento, del dovere di correttezza dell'agente, il quale deve mantenere la propria organizzazione aziendale al riparo dall'ingerenza del soggetto che ha mostrato, sia pure in altro contesto, di non essere affidabile».

Marco Mastracci
mpmlegal



Pagina a cura di Vincenzo Lucarelli

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (Cisal)
Via Torino, galleria Esedra 95 00192 Roma - tel. 06/3211627
fax 06/3212521 e-mail: info@cisal.org - www.cisal.org